

Roma, 15 maggio 2024

**Circolare n. 117/2024**

**Oggetto: Notizie in breve.**

**Finanziamenti – ZLS – Estensione alle Zone logistiche semplificate dei benefici previsti per le ZES** – Il nuovo DL Coesione (DL n.60/2024) ha previsto l'estensione delle agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi già previste per le imprese operanti nella ZES unica (istituita, come è noto, dall'art.16 del DL n.124/2023 come convertito dalla L.n.162/2023) anche alle imprese che operano o si insediano nelle cd *Zone logistiche semplificate (ZLS)*, ferma restando l'esclusione della possibilità di poter usufruirne nelle cd *seconde Zone logistiche semplificate* istituite laddove in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle predette Autorità rientrano scali siti in differenti regioni; a tal fine sono stati stanziati 80 milioni di euro per quegli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2024 ed è stato previsto che con successivo decreto il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definiscano le relative modalità di accesso al credito di imposta, nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione – art. 13 Decreto legge 7.5.2024, n.60, su G.U. n.105 del 7.5.2024.

**Autotrasporto – Aggancio misto – Chiarimenti** – Alla luce di alcuni quesiti posti relativamente all'aggancio tra rimorchi e semirimorchi immatricolati all'estero e trattori immatricolati in Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che la relativa autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell'avvenuta visita, prova e dell'idoneità tecnica del complesso veicolare come previsto dall'art. 219 del DPR n.495/1992 – cd Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; come è noto, il comma 3 del suddetto articolo non consente l'annotazione di tale autorizzazione sul documento di circolazione del trattore – Circolare MIT prot.n.300/STRAD/1/0000014883.U/2024 del 15.5.2024.

Cristiana Marrone  
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [81/2024](#) e [231/2023](#)  
Allegati due  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.105 del 7.5.2024

**DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60**

**Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - JTF);

Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Visto l'Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36 del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di Partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante il rafforzamento delle iniziative dirette a migliorare l'efficienza e la qualità dell'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027, assicurando una programmazione coordinata tra i diversi livelli di governo e la loro complementarità con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ad accelerarne l'attuazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare ulteriormente gli interventi volti a favorire il superamento del

divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, favorendo, in particolare, l'effettuazione di investimenti per lo sviluppo e l'attrattivita' del sistema produttivo, nel settore dell'energia, nei settori della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, del dissesto idrogeologico nonche' nel settore dei trasporti, con particolare riguardo ai collegamenti di medio e lungo raggio, ai nodi logistici, portuali e urbani, e della mobilita' sostenibile, anche assicurando il pieno adempimento e l'efficace attuazione, per l'intero ciclo di programmazione, delle pianificazioni oggetto delle condizioni abilitanti per la politica di coesione 2021-2027, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura;

**E m a n a**  
**il seguente decreto-legge:**

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 13**

**Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate**

1. Nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 novembre 2024. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 2 a 5, del predetto decreto-legge n. 124 del 2023.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 e' concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.

4. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui al comma 196 del medesimo articolo 1 e' incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 quantificati in complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 38**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

*Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024*

*MATTARELLA*

*Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri*

*Fitto, Ministro per gli affari  
europei, il Sud, le politiche di  
coesione e il PNRR*

*Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze*

*Calderone, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali*

*Valditara, Ministro dell'istruzione  
e del merito*

*Bernini, Ministro dell'università  
e della ricerca*

*Urso, Ministro delle imprese e del  
made in Italy*

*Pichetto Fratin, Ministro  
dell'ambiente e della sicurezza  
energetica*

*Piantedosi, Ministro dell'interno*

*Sangiuliano, Ministro della cultura*

*Visto, il Guardasigilli: Nordio*



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Agganciamenti ai sensi dell'art. 219, comma 3 Regolamento CdS.  
Precisazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME  
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE  
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE  
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

ALL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA DELLE ASSICURAZIONI ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA**  
**E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in riscontro ad alcuni quesiti in tema di agganciamento dei rimorchi, ha fornito alcuni chiarimenti, il cui contenuto si ritiene opportuno condividere al fine di orientare l'attività di controllo su strada.

Preliminarmente, si rammenta che l'art. 219 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che l'abbinamento dei veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti di sagoma o di massa di cui agli art. 61 e 62 cds, è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.

Sul punto, sono sorti dubbi operativi in merito ai rimorchi e semirimorchi eccezionali immatricolati all'estero che devono essere agganciati da trattori stradali immatricolati in Italia e in merito alle procedure di annotazione della prescritta autorizzazione.

La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che:

- in caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l'impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l'autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell'avvenuta visita e prova e dell'idoneità tecnica del complesso veicolare;
- secondo quanto previsto dall'art. 219, comma 3, reg. es. cds, non è possibile annotare l'autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.

\*\*\*\*\*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
Cortese

lc